



Provincia di Asti

Medaglia d'Oro al Valor Militare

AREA PIANIFICAZIONE, EDILIZIA, PATRIMONIO, TRASPORTI E AMBIENTE

Servizio Ambiente

**Allegato A) – “Prescrizioni di coltivazione mineraria e di recupero ambientale ai sensi della L.R. n. 23/2016”. Coltivazione di cava di sabbia e ghiaia a cielo aperto “Cascina Sardegna” sita nel Comune di Asti, esercente ASTI CAVE S.r.l.
Posizione del progetto M-1938-S**

Esaminata l'istanza, corredata degli elaborati progettuali, presentata dalla Soc. Asti Cave S.r.l. tramite P.E.C. alla Provincia di Asti in data 23.07.2019 per il rinnovo, senza modifiche, dell'autorizzazione per la coltivazione della cava di sabbia e ghiaia a cielo aperto denominata "Cascina Sardegna" nel Comune di Asti, ai sensi della L.R. 23/2016;

Esaminata la documentazione tecnico progettuale con le relative e successive integrazioni tecnico-amministrative;

Considerando i rilievi emersi durante l'istruttoria nonché da parte degli Enti/soggetti intervenuti in sede di Conferenza di Servizi con i relativi pareri tecnici contenenti prescrizioni/osservazioni;

Richiamato il giudizio di compatibilità ambientale espresso positivamente con D.D. della Provincia di Asti n. 743 del 15.02.2011 (successivamente aggiornato con determinazione dirigenziale n. 1.377 del 22.03.2011) di durata ventennale;

Vista la d.d. n. 637 del 15.06.2011 con cui il Comune di Asti ha autorizzato, ex L.R. 69/78, la cava in esame; Dato atto che nel dicembre 2012, è stato autorizzato il rinnovo e l'ampliamento della coltivazione mineraria, così da completare la Fase 1 e dare avvio alla successiva Fase 2 previste dal progetto a suo tempo presentato ed approvato ai sensi della L.R. 40/98: tale l'autorizzazione è stata rilasciata, ai sensi dell'ex L.R. 69/78 dal Settore urbanistica, Sportello Unico e Attività Produttive, Ufficio S.U.A.P. del Comune di Asti con “Provvedimento Conclusivo” n. 68 del 16.09.2014;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1.423 in data 01.09.2014 del Comune di Asti – Settore Urbanistica, Sportello Unico e Attività Produttive – Servizio alle Imprese, e con scadenza al 29.08.2019;

Richiamato interamente il D.Lgs. n. 117/2008 con particolare riferimento alle competenze dei Comuni e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;

Si esprime il parere favorevole ad autorizzare, ai sensi della L.R. n. 23/2016, il rinnovo della coltivazione mineraria della cava a cielo aperto, denominata “Cascina Sardegna”, sita nel Comune di Asti, che dovrà essere eseguita a regola d'arte, per cinque anni, nel rispetto delle prescrizioni tecniche di seguito esposte;

L'esecuzione dei lavori di coltivazione mineraria sia autorizzata nei mappali richiesti dalla Società istante: Foglio CX, mappali n. 40, 42, 43, 203, 204, 205, 206, 207 e 208 e al Foglio CXI, mappali n. 3, 4, 146, 147, 396, 397, 398, 399 e 400, del comune di Asti;

Si precisa che è esclusa qualsiasi attività estrattiva sui mappali ricadenti nella fascia dei 150 metri dal fiume Tanaro.

Raccomandazioni ed adempimenti in attuazione di disposti normativi specifici

1. Il Titolare dell'autorizzazione deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte, all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e ad ARPA. In allegato deve inviare al Settore regionale competente “Documento di Sicurezza e salute” (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D. Lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il “D.S.S. Coordinato”;

2. L'area di cava sia recintata, ove possibile, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
3. Durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
4. Tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
5. Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
6. Durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
7. Devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
8. Deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
9. In relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Prescrizioni generali

In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione mineraria:

- 1) Siano posti i capisaldi quotati in numero opportuno, delimitanti il perimetro dell'intervento estrattivo, ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di coltivazione mineraria e, dove già esistenti, siano mantenuti in perfetto stato di efficienza; i capisaldi siano materializzati mediante termini o segni colorati con tinta indelebile e resi inamovibili e mantenuti visibili per tutta la durata di coltivazione.
- 2) Il terreno vegetale derivante dallo scotico e lo sterile di copertura, da reimpiegare per il recupero ambientale, dovranno essere stoccati in cumuli di altezza non superiore ai 3 metri ed opportunamente protetti per evitare dilavamenti. Il cumulo di terreno vegetale deve inoltre essere protetto anche per evitare la perdita delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di una specie a rapido insediamento e prevedere inoltre trinciatura al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee;
- 3) In relazione alle emissioni ed immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la Società esercente è tenuta al rispetto dei limiti - assoluti e differenziali - di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", così come recepiti nell'ambito del Piano di Classificazione Acustica Comunale.
- 4) La Società è inoltre tenuta al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
- 5) La Ditta predisponga tutti gli interventi di mitigazione atti ad evitare disturbi agli insediamenti presenti nei pressi dell'attività e lungo il percorso degli automezzi (rumore, polveri, ecc.).
- 6) La Società richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. n. 128/1959 s. m. e i. e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
- 7) Deve essere assicurato durante ed al termine della coltivazione la corretta regimazione e deflusso delle acque meteoriche o presenti nell'area di cava. In particolare devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati come da progetto approvato;
- 8) Il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 è tenuto a:
 - effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Regione o alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo.

- presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della l.r. 23/16. Tale dichiarazione deve esser resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
- corrispondere, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla specifica deliberazione, l'importo per l'Onere per il diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di materiale utile estratto;

9) I piazzali di cava, al termine della coltivazione, siano sistemati e perfettamente livellati in modo tale da evitare il ristagno delle acque. In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale, le strade di servizio interne all'area di cava e le aree minerarie accessorie dovranno costantemente essere mantenute ad un grado di umidità tale da abbattere la possibile polverosità entro i limiti consentiti;

10) sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante la realizzazione delle opere di regimazione previste in progetto;

11) in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti, anche se provvisori e di cantiere, e di tutti i pendii in accordo coi disposti del Decreto 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" del Ministero delle Infrastrutture e della Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, C.S.LL.PP., "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008";

12) tutti i lavori di coltivazione mineraria, di sistemazione provvisoria e definitiva delle scarpate di scavo, con opportuno livellamento adatto al deflusso delle acque meteoriche, devono essere scrupolosamente eseguiti secondo le prescrizioni e le indicazioni geologico-tecniche, geotecniche, idrogeologiche, idrologiche ed idrauliche contenute nelle relazioni tecniche e negli altri allegati del progetto, e secondo quanto previsto dal Decreto 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" del Ministero delle Infrastrutture relativamente alla stabilità dei fronti di scavo, dei riporti e dei pendii naturali e artificiali, anche se provvisori e di cantiere, presenti nell'area di cava;

13) nel corso dei lavori di coltivazione mineraria si devono verificare i parametri geotecnici assunti in fase di progetto anche, se necessario, ricorrendo ad ulteriori prove ed analisi di laboratorio su campioni di terreno e procedendo al controllo delle verifiche di stabilità, al fine di adempiere ai disposti del Decreto 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" del Ministero delle Infrastrutture;

14) le suddette verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, devono far parte integrante del progetto; nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;

15) deve essere effettuata un'accurata ed attenta regimazione delle acque superficiali e meteoriche: le sistemazioni del terreno e le opere di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche e di ruscellamento superficiale, così come previste nella relazione tecnica del progetto, devono essere realizzate con cura, al fine di impedire l'insorgere di gravi problemi di instabilità conseguenti ad erosione accelerata, a formazione di zone di ristagno di acqua, al ruscellamento incontrollato o ad eccessiva infiltrazione della stessa nel substrato;

16) la regimazione superficiale definitiva dovrà essere configurata in modo tale da mantenere pressoché invariata l'attuale distribuzione nella rete idrografica esistente;

17) la Società deve assicurare che la rete di regimazione delle acque superficiali, come da progetto, sia mantenuta permanentemente in efficienza tramite operazioni periodiche di manutenzione durante tutto il periodo di coltivazione, ed anche successivamente, fin tanto che non si sarà ristabilita una sufficiente copertura vegetale tale da scongiurare ogni tipo di erosione accelerata del suolo;

18) se necessario inserire, lungo il percorso delle canalette, pozzetti di sedimentazione e di spurgo del materiale solido eroso ed accumulato dalle acque superficiali stesse;

19) Sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;

20) La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008.

21) In esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/16, l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa è fissato in **Euro € 699.481,07 (seicentonovantanovemilaquattrocentottantuno,zerosette)**. Ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, deve essere presentata domanda all'Amministrazione competente corredata da una planimetria dei luoghi con le sezioni significative. Qualora siano state apportate modifiche derivanti dall'applicazione di disposti ai sensi de D.P.R. 128/59 o per esigenze realizzative non prevedibili in sede progettuale, occorre che

unitamente alla suddetta domanda sia presentata una specifica relazione che riporti le variazioni rispetto al progetto approvato e le motivazioni di tali variazioni. E' comunque salvaguardata la facoltà di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fidejussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

22) La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito d'assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (l'amministrazione provinciale, metropolitana o regionale). La durata della fidejussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; solo per le cave che nell'istruttoria vengono considerate "Sistemazioni fondiari ed agrarie", in cui l'utilizzo agricolo è solo temporaneamente interrotto dai lavori estrattivi, il controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale e la conseguente posticipazione delle garanzie possono essere previsti a distanza di un anno dalla scadenza dell'autorizzazione (12 mesi); in tutti gli altri casi in cui siano previste attività di rimboschimento, rinaturazione ed opere di ingegneria naturalistica, il controllo non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario,
- restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso;

Ai fini del recupero ambientale:

23) I lavori di recupero vengano realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava.

24) entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale;

25) qualora sia accertata la mancanza od insufficienza delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, la Provincia di Asti attua quanto previsto dall'art. 32 della l.r. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione ed alla contestuale escussione della fideiussione presentata.

26) al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 12 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive onde consentire all'Amministrazione la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.

27) Negli interventi di recupero ambientale deve essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;

28) La coltre di terreno vegetale, della potenza massima di 30 cm sia accantonata nelle immediate vicinanze dello scavo su particelle catastali in disponibilità alla Società all'interno dell'area di cava, per essere rimessa a dimora ed impiegata dopo la coltivazione mineraria del settore specifico, non appena possibile, nei lavori di recupero ambientale;

29) Il terreno vegetale, in attesa del successivo riutilizzo nelle operazioni di recupero ambientale dovrà essere temporaneamente stoccato in cumuli di ridotte dimensioni, opportunamente predisposti con altezza massima di 3 m, ed interessato da inerbimento protettivo, mediante la semina a spaglio di una graminacea a rapido insediamento al fine di conservare le caratteristiche di fertilità dello stesso e per far fronte ad ogni eventuale processo erosivo dovuto alle acque di ruscellamento;

30) Dovrà essere prestata particolare cura nella riprofilatura e nel raccordo morfologico tra le aree a diversa pendenza;

31) Tutto il terreno agrario proveniente dallo scotico superficiale (se necessario) connesso all'attività estrattiva, da riutilizzarsi in fase di recupero ambientale, dovrà essere accantonato dove previsto in progetto e dovrà essere sistemato in condizioni di sicura stabilità nel rispetto del Decreto 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" del Ministero delle Infrastrutture; i cumuli così costituiti dovranno

essere tempestivamente inerbiti, o comunque sistemati, per far fronte ad ogni eventuale processo erosivo dovuto alle acque di ruscellamento;

32) Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti nel progetto di recupero ambientale, e nelle presenti prescrizioni tecniche, vengano eseguite tutte le cure colturali (risarcimenti, ripuliture, eventuali irrigazioni, etc.) e le opere ausiliarie per 1 (uno) anni dalla scadenza dell'autorizzazione o, in alternativa, dalla comunicazione per via scritta della Società alla Provincia di Asti Servizio inerente l'ultimazione, prima del termine previsto, dei lavori di coltivazione mineraria e conseguente inizio dei lavori di recupero ambientale del sito;

Monitoraggi:

ACQUE SOTTERRANEE: siano mantenuti in perfetta efficienza i piezometri denominati Pz2 e Pz3, localizzati all'interno dell'area in disponibilità della Società istante. La Società istante dovrà garantire per tutta la durata dell'autorizzazione la prosecuzione delle misure piezometriche, con cadenza trimestrali, nei punti di misura così come indicati in progetto e di altri, eventualmente, di nuova localizzazione. I risultati dovranno essere riportati in apposito registro da trasmettersi annualmente alla Provincia di Asti e, per conoscenza, ad ARPA Asti e al Comune di Asti.

RUMORE: in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la Società esercente è tenuta al rispetto delle disposizioni, in quanto applicabili, previste dalla L. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" s.m.i.. In particolare, è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale ai sensi della L.R. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" s.m. i. e del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" s.m.i. oppure, in attesa che i Comuni adempiano al predetto obbligo di zonizzazione, dei limiti fissati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" s.m.i.;

EMISSIONI DIFFUSE. La Società è tenuta a:

- Nelle aree di potenziale emissione di polveri, quali i cumuli, i piazzali, le piste percorse dai mezzi adibiti all'estrazione, al carico e trasporto dei materiali, si dovrà procedere all'innaffiamento periodico, con particolare riguardo alle giornate con presenza di vento e alle stagioni secche;
- si ricorda inoltre che l'articolo 15 del codice della strada vieta di circolare sulla sede stradale con automezzi che abbiano ruote e sottotelaio sporchi con conseguenti rischi sia per la sicurezza degli automobilisti sia per l'ambiente.
- si richiede di prevedere, nel caso in cui il materiale estratto dovesse venire commercializzato prevalentemente al di fuori del sito di estrazione, la realizzazione presso il sito di cava di un lava ruote automatico munito di fotocellule che mediante ugelli erogano una quantità di acqua necessaria e sufficiente alla pulizia del mezzo. I lavaggi devono avvenire ogni volta che un mezzo è in fase di uscita dalla cava;
- i mezzi utilizzati per il trasporto dalla e per la cava devono essere muniti di telo copri cassone, quest'ultimo deve essere adoperato ogni volta che il mezzo è al di fuori della cava;
- qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire la limitazione delle emissioni diffuse, la ditta dovrà adottare ulteriori provvedimenti di cui all'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 s. m. e i..